

## BIBLIOTECA

# La Responsabilità civile dei Magistrati

## Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina relativa alla Responsabilità civile dei Magistrati prevista dalla L. 117/1998, c. d. legge Vassalli.

In particolare, andremo ad approfondire:

- l'ambito di applicazione della disciplina
- la Responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave
- la Responsabilità civile derivante da diniego di giustizia
- l'azione di risarcimento del danno
- la Responsabilità civile derivante da reato

Bene, non ci resta che cominciare...

## L'Ambito di applicazione della disciplina

L'art. 1 della L. 117/1998 prevede che le disposizioni previste nella stessa si applicano a tutti gli appartenenti alla magistratura:

- ordinaria
- amministrativa
- contabile
- militare
- e speciali

che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni.

La predetta norma estende altresì l'applicazione della legge anche agli **estranei** che **partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria**. In questa categoria rientra chi esercita funzioni giudiziarie **in senso tipico**, sia inquirenti che giudicanti, pur non appartenendo all'ordine giudiziario, come nel caso dei **giudici onorari** o **componenti non togati delle corti di assise**. Ne consegue che **tra gli "estranei" non rientrano:**

- gli **appartenenti alla polizia giudiziaria** che non esercitano «una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa» (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 18170 del 05/08/2010 - Rv. 614075 - 01)
- o il **consulente tecnico di ufficio**, che svolge funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale

## La Responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave

L'art. 2 della L. 117/1998 prevede la Responsabilità per **dolo o colpa grave**. Secondo la predetta norma chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un **comportamento**, di un **atto** o di un **provvedimento giudiziario** posto in essere da un **magistrato** con dolo o colpa grave può agire contro lo **Stato** per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Secondo il comma 3 dell'art. 2 della L. 117/1998 costituisce colpa grave:

- la violazione manifesta della legge
- la violazione del diritto dell'Unione europea
- il travisamento del fatto o delle prove
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento
- l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione

Il comma 3 bis dell'art. 2 della legge citata specifica poi che ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione europea, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Infine, il **comma 2 dell'art. 2** della legge citata stabilisce che fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie **non può dar luogo a responsabilità** l'attività di **interpretazione di norme di diritto**, né quella di **valutazione del fatto e delle prove**.

Si deve specificare, inoltre, che nel nostro ordinamento il **precedente giurisprudenziale** non rientra tra **le fonti del diritto**. Conseguentemente il discostarsi dal precedente giurisprudenziale non può essere causa di responsabilità civile per il Magistrato.

## La Responsabilità civile derivante da diniego di giustizia

La responsabilità può aver luogo anche per il c.d. diniego di giustizia, definito **dall'art. 3** della legge Vassalli.

Costituisce diniego di giustizia il **rifiuto**, l'**omissione** o il **ritardo** del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, **trenta giorni** dalla data di deposito in cancelleria.

Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre **i tre mesi** dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri **tre mesi** il termine di cui sopra.

Infine, quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono **la libertà personale dell'imputato**, il termine di trenta giorni è ridotto a **cinque giorni**, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

## L'Azione di risarcimento del danno

L'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 4 della legge Vassalli deve essere esercitata:

- nei confronti del **Presidente del Consiglio dei ministri**
- competente è il **tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello**, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
- soltanto quando siano **stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari**, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno
- a pena di decadenza entro **tre anni** che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile
- decorsi **tre anni** dalla data del fatto che ha cagionato il danno, se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato

Nei casi di **diniogo di giustizia**, l'azione deve essere promossa entro **tre anni** dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

L'art. 6 disciplina l'intervento del magistrato nel giudizio. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 105 del c.p.c. Lo stesso non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Gli artt. 7 e 8 regolano l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

Il **Presidente del Consiglio dei ministri**, entro **due anni** dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'**obbligo** di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniogo di giustizia, nei casi in cui la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione europea, nei casi in cui il travisamento del fatto o delle prove sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato **non fa stato** nel giudizio di rivalsa se il magistrato **non è intervenuto volontariamente** in giudizio e non fa stato nel procedimento disciplinare.

In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

I giudici popolari rispondono soltanto in caso di **dolo**. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.

L'azione di rivalsa è proposta dinanzi al **Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello** da determinarsi ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite, tuttavia, non si applica al fatto commesso con dolo.

Per quanto riguarda gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale. Nel caso in cui l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisca uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.

## La Responsabilità civile derivante da reato

I danni conseguenti a un fatto costituente reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni comportano l'instaurazione in capo a chi li ha subiti del diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

In questo caso, l'azione civile per il risarcimento del danno avviene nelle forme ordinarie regolate dalle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale laddove prevede la costituzione di parte civile e la citazione del responsabile civile nell'ambito del procedimento penale. Ciò anche nei confronti dello Stato quale responsabile civile.

L'azione di regresso dello Stato, allorquando sia ritenuto obbligato al risarcimento nei confronti del danneggiato dal reato, è regolata dalle norme ordinarie che disciplinano la responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il mancato esercizio dell'azione di regresso da parte dello Stato comporta responsabilità contabile.

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la disciplina relativa alla responsabilità civile dei Magistrati prevista dalla L. 117/1998, c. d. legge Vassalli.

In particolare, abbiamo trattato:

- l'ambito di applicazione della disciplina
- la Responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave
- la Responsabilità civile derivante da diniego di giustizia
- l'azione di risarcimento del danno
- la Responsabilità civile derivante da reato

Grazie per l'attenzione!